



Delibera della Giunta Regionale n. 512 del 01/10/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 8 AGOSTO 2024, N. 111, CAPO II-BIS "ULTERIORI MISURE URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL
FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI". PROVVEDIMENTI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che la Legge 8 agosto 2024, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali." - [GU n.186 del 09-08-2024](#) - al "Capo II-bis Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", tra gli altri, assegna alla Regione Campania i seguenti compiti:

1) art. 9-ter, comma 2, lett. a), punto 1) e 2) con riferimento al "Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei":

Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicati nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; a tali fini, il Dipartimento della protezione civile provvede ad inviare al Commissario straordinario di cui al comma 1 i programmi di intervento di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario, una volta concluse le relative istruttorie previste dal medesimo piano straordinario. I codici unici di progetto (CUP), i soggetti attuatori, i criteri e le modalità di realizzazione di tali programmi sono individuati con proprio provvedimento dal Commissario straordinario ai fini della successiva attuazione;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

2) art. 9-ter, comma 11, lett. c) con riferimento a parte degli oneri per la realizzazione dei suddetti interventi, di provvede come segue,

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, a euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 36.050.000 per l'anno 2027, a euro 56.650.000 per l'anno 2028 e a euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

3) art. 9-quinquies, comma 2, con riferimento alle "Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica":

"2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#). Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31

dicembre 2024, l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.”;

4) art. 9-sexies, con riferimento ai “Contributi per l'autonoma sistemazione”:

“1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-novies, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e comunque non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 3.453.000 per l'anno 2024 e di euro 6.906.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#). Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.”;

5) art. 9-septies, con riferimento agli “Interventi di nuova costruzione”:

“1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#). Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera e\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), con destinazione d'uso residenziale.”;

6) art. 9-octies, con riferimento alla “Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei”:

“1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), e della quantificazione dei relativi oneri economici, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera b\), e comma 3, lettera b\), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2023, n. 183](#), con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della [legge 28 febbraio 1985, n. 47](#),

della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), e del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del citato [decreto-legge n. 140 del 2023](#), la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).”;

7) art. 9-novies, comma 8, con riferimento alle “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”:

“8. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 6, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.”;

8) art. 9-undecies, comma 2, con riferimento alle “Disposizioni finanziarie”:

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS, da adottare ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 luglio 2024, n. 95](#), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal [regolamento \(UE\) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

PRESO ATTO dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali che

a) relativamente alle previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 11, lett. c) e all'art. 9-undecies, comma 2, della Legge 8 agosto 2024, n. 111, la Giunta regionale con delibera n. 504 del 24.09.2024 ha preso atto, nelle more dell'adozione e successiva pubblicazione della delibera CIPESS di cui all'art. 1, comma 178, lett. e) della legge n. 178/2020, dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania e dei relativi allegati;

b) con riferimento all'articolo 9-septies, comma 1, della richiamata Legge n. 111/2024, la Giunta regionale con delibera n. 485 del 24.09.2024 ha approvato e proposto al Consiglio Regionale il Disegno di legge regionale recante “Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

- c) con riferimento all'articolo 9-novies, comma 8, della medesima Legge n. 111/2024, con nota prot. n. 20840/UDCP/GAB/GAB del 24.09.2024 è stata espressa l'intesa della Regione Campania;

RITENUTO di dover stabilire che la gestione delle misure "urgenti" di competenza regionale, di cui al Capo II-bis della Legge n.111 del 2024, come elencate in premessa, debbano essere svolte dalle seguenti strutture regionali, compatibilmente con il già gravoso carico di lavoro ordinario ad esse assegnato:

- a) Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della Direzione Generale 50.09 Governo del Territorio e della Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali:
- ✓ art. 9-ter, comma 2, lett. a), punto 1), con riferimento all'intesa al Commissario straordinario su uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici;
- b) Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, di concerto con la Direzione Generale 50.08 Mobilità, con il supporto dell'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR) e della Direzione Generale 50.06 Difesa del Suolo e Ecosistema, della Direzione Generale 50.17 Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti e dell'Ufficio Speciale 60.06 Grandi Opere:
- ✓ art. 9-ter, comma 2, lett. a), punto 2), con riferimento all'intesa al Commissario straordinario su uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
- c) Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della Direzione Generale 50.11 Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili:
- ✓ art. 9-quinquies, comma 2, con riferimento alle "Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica", ivi compresa l'intestazione al Direttore Generale della DG 50.18 della richiamata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#);
- d) Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della Direzione Generale 50.09 Governo del Territorio:
- ✓ art. 9-sexies, con riferimento ai "Contributi per l'autonoma sistemazione", avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, ivi compresa l'intestazione al Direttore Generale della DG 50.18 della richiamata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#);
- e) Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile di concerto con la Direzione Generale 50.09 Governo del Territorio:
- ✓ art. 9-octies, con riferimento alla "Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei";

VISTI

- a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
- b) il Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2024), coordinato con la Legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", con particolare riferimento al Capo II-bis recante "Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024;
- c) delibera di Giunta regionale n. 485 del 24.09.2024;
- d) la delibera di Giunta regionale n. 504 del 24.09.2024;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di stabilire che la gestione delle misure "urgenti" di competenza regionale, di cui al Capo II-bis della Legge n.111 del 2024, come elencate in premessa, debbano essere svolte dalle seguenti strutture regionali, compatibilmente con il già gravoso carico di lavoro ordinario ad esse assegnato:
 - 1.1. Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della Direzione Generale 50.09 Governo del Territorio e della Direzione Generale 50.15 Risorse Strumentali:
 - ✓ art. 9-ter, comma 2, lett. a), punto 1), con riferimento all'intesa al Commissario straordinario su uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici;
 - 1.2. Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, di concerto con la Direzione Generale 50.08 Mobilità, con il supporto dell'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR) e della

Direzione Generale 50.06 Difesa del Suolo e Ecosistema, della Direzione Generale 50.17 Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti e dell'Ufficio Speciale 60.06 Grandi Opere:

- ✓ art. 9-ter, comma 2, lett. a), punto 2), con riferimento all'intesa al Commissario straordinario su uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

1.3. Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della Direzione Generale 50.11 Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili:

- ✓ art. 9-quinquies, comma 2, con riferimento alle *“Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica”*, ivi compresa l'intestazione al Direttore Generale della DG 50.18 della richiamata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#);

1.4. Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, con il supporto della Direzione Generale 50.09 Governo del Territorio:

- ✓ art. 9-sexies, con riferimento ai *“Contributi per l'autonoma sistemazione”*, avvalendosi dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, ivi compresa l'intestazione al Direttore Generale della DG 50.18 della richiamata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#);

1.5. Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile di concerto con la Direzione Generale 50.09 Governo del Territorio:

- ✓ art. 9-octies, con riferimento alla *“Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei”*;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alle Direzioni Generali 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, anche per la notifica al Dipartimento di Protezione Civile, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, 50.06 Difesa del Suolo e Ecosistema, 50.08 Mobilità, anche per la notifica all'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR), 50.09 Governo del Territorio, 50.11 Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, 50.15 Risorse Strumentali, 50.17 Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti, all'Ufficio Speciale 60.06 Grandi Opere e al BURC per la pubblicazione.